



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 30/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 21 ottobre 2014, n. 264

IRSAESS di Molfetta (Ba). Centro Diurno denominato “Maranà Thà” con dotazione di n. 20 posti, sito in Molfetta alla via S. Francesco d’Assisi n. 57/B. Variazione dell’atto autorizzativo ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 8 del 25/05/2004 s.m.i. e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 195/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1425 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 151;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 9 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accredita menti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

In Bari, presso la sede del Servizio Accredimento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. dispone che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. stabilisce altresì che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

L'art. 11 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone, al comma 1, che l'autorizzazione debba indicare:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;
- d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
- e) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 6;
- f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.

L'art. 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede, al comma 2, che "I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere l'accredimento istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale.", ed al comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accredimento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. in base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predisporre gli atti conseguenti. (...)".

L'art. 12, co. 1, lettera b) della L.R. n. 26/2006 ha modificato l'art. 7 della L.R. n. 8/2004

"Procedure per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie", stabilendo che "Il parere di compatibilità non è richiesto per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'entrata in vigore della L.R. 22/12/2000 n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000).".

L'art. 12, co. 1, lettera k) della L.R. n. 26/2006 ha inserito nell'articolo 29 della L.R. n. 8/2004, tra gli altri, il comma 4-ter, il quale dispone che le strutture provvisoriamente e transitoriamente accreditate ai sensi del R.R. n. 7/2002 possono presentare domanda di accreditamento istituzionale.

Il comma 3 del medesimo art. 12 della L.R. n. 26/2006 ha inoltre previsto che le domande di accreditamento istituzionale, di cui al comma 4-ter dell'art. 29 della L.R. n. 8/2004, potevano essere presentate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge 26/2006.

Il Centro Diurno denominato "Maranà Thà", gestito dall'Ente IRSAESS di Molfetta ed ubicato alla Via S. Francesco d'Assisi n. 57/B, è stata autorizzato all'apertura e al funzionamento dal Sindaco del Comune di Molfetta con autorizzazione n. 23972 del 5/6/1997.

Con nota dell'1/7/2005, il Legale Rappresentante dell'Ente IRSAESS di Molfetta ha chiesto alla Regione Puglia la conferma dell'autorizzazione all'esercizio del predetto Centro Diurno, ai sensi della L.R. n. 8/2004, dichiarando, tra l'altro, il possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dai

Regolamenti Regionali n. 7/2002 e n. 3/2005 e, con nota prot. n. 470/06/RP del 21/9/2006, ha presentato richiesta al Dirigente del Settore Sanità della Regione Puglia avente a oggetto: "Istanza di accreditamento definitivo ai sensi della L.R. 9.8.2006 n. 26, art. 12. Sollecito accreditamento provvisorio ai sensi del R.R. 27/11/2002 n. 7."

In riferimento al succitato Centro Diurno denominato "Maranà Thà", il Dirigente del Settore PGS, con nota prot. n. 24/4172/2PGS del 7/11/2006, ha chiesto al Direttore del DSM dell'A.U.S.L. ex BA/2, "in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della L.R. n. 26 del 9/8/2006, di procedere alla verifica del _l'abbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3/2006."

In riscontro alla successiva nota prot. n. 24/2568/2PGS del 15/5/2007, con cui il Dirigente del Settore PG5 ha chiesto "una definitiva e chiara risposta sull'argomento (...)", il Direttore del DSM dell'A.U.S.L. ex BA/2, con nota prot. n. 721/DSM del 22/5/2007, si è così espresso: "Riguardo poi il parere di accreditamento istituzionale (...) del CD Maranà Thà (visto che lo stesso non deve esprimersi rispetto alla quantità teorica dei posti in base al reg. n. 3/2006, ma al fabbisogno programmato e proposto in base all'art. 9 LR 26/06), alla luce di quanto sopra, la h24 e il CD IRSAESS-METROPOLIS non rientrano in quello che è stato programmato e proposto nel fabbisogno del DSM ex -AUSL BA/2 (...)"

Pertanto il Dirigente del Settore PGS, con nota prot. n. 24/3338/PG5/2 del 4/7/2007, ha comunicato al Presidente dell'Ente IRSAESS-Metropolis che "Alla luce di quanto asserito dalla ex AUSL BA/2 ne consegue che la CRP (...) e il CD Maranà Thà non sono accreditabili in quanto, non rientrando nel fabbisogno della stessa, non è possibile invocare quanto disposto dall'art. 12, comma 1), lett. h), della L.R. n. 26/06."

L'Ente IRSAESS, con ricorso n. 1563/2007, ha chiesto al TAR Puglia di Bari l'annullamento della citata nota prot. n. 24/3338/PGS/2 del 4/7/2007 "e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, in quanto lesivi dell'interesse dell'IRSAESS all'accredimento istituzionale delle sue strutture, compresi gli accreditamenti transitori di fatto ma contro diritto riconosciuti alle strutture riabilitative psichiatriche gestite dall'EPASSS e dall'Anthrapos in Molfetta, Corato e Giovinazzo, e comprese le determinazioni dirigenziali di accreditamento istituzionale eventualmente concesse alle medesime (...)"

Il Tar Puglia di Bari, Sezione Terza, con Sentenza n. 124/2011 REG.PROV.COLL. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Ente IRSAESS di Bari contro la Regione Puglia e la ASL BA in riferimento alla domanda di annullamento dei provvedimenti di accreditamento e di autorizzazione rilasciati in favore dei soggetti controinteressati, e lo ha accolto per la parte relativa alla richiesta di annullamento della nota prot. n. 24/3338/PG5/2 del 4/7/2007, con cui il Servizio PGS aveva respinto, tra l'altro, la richiesta di accreditamento del Centro Diurno in oggetto, inoltrata dall'Ente IRSAESS di Bari ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 26/2006, sul presupposto della carenza di fabbisogno di tale tipologia di struttura all'interno della A.U.S.L. BA/2 territorialmente competente.

L'Ente IRSAESS di Bari ha successivamente presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della predetta sentenza n. 124/2011, nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda di annullamento dei provvedimenti di accreditamento e di autorizzazione rilasciati in favore dei soggetti controinteressati.

Con sentenza n. 2054/2014 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto, tuttavia ribadendo la considerazione che la sentenza appellata n. 124/2011 "è sostanzialmente favorevole all'appellante I.R.S.A.E.S.S., in quanto accoglie la principale delle sue domande, ossia quella rivolta all'annullamento del diniego di accreditamento, espresso con la nota regionale del 4/7/2007.(...). Invero il TAR ha affermato che le strutture dell'I.R.S.A.E.S.S., in quanto realizzate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 28/2000, non sono soggette alla verifica di compatibilità con il fabbisogno (...); l'esenzione da tale verifica è stata stabilita dalla legge regionale n. 26/2006, art. 12, comma 1, lettera b). Peraltro, l'unico motivo del diniego allora impugnato consisteva, appunto nell'asserito eccedenza delle strutture rispetto al fabbisogno locale."

Pertanto questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/1977/APS1 del 30/5/2014, ha incaricato il

Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004, di effettuare sopralluogo presso la sede della struttura, in Molfetta alla Via San Francesco d'Assisi n. 57/B, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'accreditamento istituzionale.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, con nota prot. n. 50539 dell'11/9/2014, ha comunicato che "in data 03,09.2024 è stato effettuato idoneo sopralluogo per le verifiche dei requisiti edilizia-strutturali, organizzativi e tecnologici così come previsti dalla L.R. n. 8/2004, dal R.R. n. 3/2005 e R.R. n. 7/2002 e s.m.i.", allegando il fascicolo istruttorio in formato elettronico ed esprimendo "GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'accreditamento di:

1) (.....)

2) CENTRO DIURNO "MARANA' THA' VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 57/8 - MOLFETTA."

Per quanto sopra, e considerato che:

- l'autorizzazione all'esercizio n. 23972 del 5/6/1997, rilasciata dal Sindaco del Comune di Molfetta al Sig. Paparella Michele, non precisava il numero dei posti autorizzati né il nominativo del responsabile sanitario;

- Il R.R. n. 7/2002 ed il R.R. n. 3/2005 prevedono, per il Centro Diurno, n. 20 posti;

- dalla "griglia di verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento di strutture che erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno - Regolamento Regionale 13.01.2005, n° 3", compilata dal predetto Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, è confermata una dotazione di n. 20 posti;

si propone:

- di variare ed integrare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., l'atto autorizzativo n. 23972 del 5/6/1997 rilasciato dal Sindaco del Comune di Molfetta al Sig. Paparella Michele in qualità di presidente dell'IRSAESS, con l'indicazione che il Legale Rappresentante dell'Ente IRSAESS di Molfetta, con sede legale a Molfetta in Viale Pio XI n. 48/41-4, gestore del Centro Diurno Maranà Thà, con dotazione di n. 20 posti, sito in Molfetta alla Via S. Francesco d'Assisi n. 57/B, è il Dott. Luigi Paparella, nato a Terlizzi il 15/12/77, e che il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Emanuele Barracchia, nato a Roma il 14/09/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna e specializzato in Psichiatria, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari e iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari;

- di conferire, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'accreditamento istituzionale al Centro Diurno "Maranà Thà", con dotazione di n. 20 posti, sito nel Comune di Molfetta alla Via S. Francesco d'Assisi n. 57/B, gestito dall'Ente IRSAESS di Molfetta, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni,

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di variare ed integrare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., l'atto autorizzativo n. 23972 del 5/6/1997 rilasciato dal Sindaco del Comune di Molfetta al Sig. Paparella Michele in qualità di presidente dell'IRSAESS, con l'indicazione che il Legale Rappresentante dell'Ente IRSAESS di Molfetta, con sede legale a Molfetta in Viale Pio XI n. 48/41-4, gestore del Centro Diurno Maranà Thà, con dotazione di n. 20 posti, sito in Molfetta alla Via S. Francesco d'Assisi n. 57/B, è il Dott. Luigi Paparella, nato a Terlizzi il 15/12/77, e che il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Emanuele Barracchia, nato a Roma il 14/09/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna e specializzato in Psichiatria, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari e iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari;

- di conferire, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'accreditamento istituzionale al Centro Diurno "Maranà Thà", con dotazione di n. 20 posti, sito nel Comune di Molfetta alla Via S. Francesco d'Assisi n. 57/B, gestito dall'Ente IRSAESS di Molfetta, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditata non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante dell'Ente IRSAESS, con sede legale in Molfetta (BA) alla Viale Pio XI 48/41-42 Pal. F;
- al Direttore Generale della ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BA; - al Sindaco del Comune di Molfetta (BA);
- al Dirigente del Servizio A.T.P., Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematica);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
